



Consorzio Universitario
della Provincia di Trapani

STATUTO

(in vigore con le modifiche approvate dall'Assemblea Consortile nella seduta straordinaria del 17 ottobre 2022, giusta verbale ai rogiti del Notaio Massimo Petralia, n. 25433 del repertorio e n. 7280 della raccolta, registrato a Trapani in data 21 ottobre 2022 al n. 7451 e depositato per l'iscrizione nel registro delle Imprese in data 8-11-2022)

TITOLO I
Denominazione - Sede - Oggetto sociale - Durata

ART. 1

E' costituito un Consorzio, denominato CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI.

ART. 2

La sede legale ed amministrativa del Consorzio è in Erice (Trapani), nei locali concessi al Polo Didattico dell'Università degli Studi di Palermo, siti sul Lungomare Dante Alighieri.

ART. 3

3.1. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha come oggetto sociale di conseguire, in conformità all'art.60 del T.U. sulla istruzione universitaria, approvato con R.D. 31.08.1933, n.1592 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti finalità:

- a) l'attuazione di corsi universitari nella provincia di Trapani per il conseguimento dei titoli di cui all'art.3 del Decreto Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 (lauree, lauree magistrali, diplomi di specializzazione, master di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca)
- b) l'istituzione di strutture di ricerca, in via autonoma o di concerto con i Dipartimenti universitari interessati o con altri enti di ricerca o con aziende;
- c) la promozione di ogni altra attività di formazione professionale o di attività culturali (convegni, seminari, ecc...), anche mediante gestione diretta e, occorrendo, preferenzialmente con il coinvolgimento dei soci consorziati;
- d) organizzare corsi di aggiornamento, corsi di formazione, lavoro, convegni, congressi inerenti discipline medico-scientifiche;
- e) attivare attività di formazione per profili professionali in ambito sanitario e non, nelle aree della qualificazione e riqualificazione professionale, ricollocamento e formazione continua in modalità residenziale e/o attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative. Avviare sistemi di qualificazione in ambito sanitario e non, anche in modalità F.A.D.;
- f) avviare progetti di formazione per il riconoscimento di crediti formativi professionalizzanti in affiancamento con case farmaceutiche e/o in ATS aziendale e/o in piena autonomia per favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche in ambito sanitario e/o nella ricerca scientifica;
- g) attivare attività di formazione continua in sanità sia di tipo formativa/scientifica sia di tipo organizzativo congressuale, ed in ogni caso prevalentemente di tipo organizzativo congressuale;
- h) la collaborazione con i paesi in via di sviluppo, specie quelli dell'Africa del nord e dell'Est europeo, per la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale e universitaria, di ricerca scientifica e di integrazione multiculturale e multi-etnica;
- i) la collaborazione con tutti gli altri paesi dell'area mediterranea per la realizzazione di progetti comuni di sviluppo dell'attività di formazione professionale, universitaria e scientifica;
- l) l'istituzione di un autonomo Ateneo della Sicilia occidentale, anche mediante una struttura a rete con altri Consorzi Universitari, nel rispetto delle programmazioni ministeriali e regionali delle Università italiane ed in conformità alle leggi vigenti.

3.2. In relazione alle finalità di cui al comma precedente, il Consorzio potrà effettuare interventi finanziari per l'acquisto e la gestione di immobili e/o attrezzature e strumenti scientifici, utili all'esercizio dell'attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

3.3. Il Consorzio potrà altresì effettuare servizi attinenti agli scopi per cui è stato costituito, in favore degli enti consorziati e di altri enti pubblici e/o privati, concordando con i medesimi la ripartizione dei relativi oneri, nonché organizzare e gestire corsi di formazione professionale e potrà compiere qualsiasi operazione in genere, commerciale, finanziaria, di progettazione di opere e servizi per conto di enti

pubblici e privati, che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.

3.4. Il Consorzio potrà avvalersi di contributi, finanziamenti ed agevolazioni in genere, concessi da enti locali territoriali, regionali, statali e sopranazionali.

3.5. Per la realizzazione degli scopi consortili ed in relazione agli stessi, il Consorzio potrà assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi ed enti aventi oggetto affine o connesso a quello sopra specificato.

ART. 4

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2032 e potrà essere prorogata, anche tacitamente, per ulteriori dieci anni, qualora non vi sia una diversa determinazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

TITOLO II

- Soci - Patrimonio consortile -

ART. 5

5.1. Possono essere soci del Consorzio soggetti pubblici e privati; più specificatamente, gli enti locali territoriali e gli enti pubblici in genere, le società anche cooperative, le associazioni di categoria e no profit, le fondazioni, gli ordini professionali, i soggetti privati iscritti ad albi professionali e gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese.

5.2. Il Consorzio si propone di allargare la base sociale mediante il coinvolgimento del maggior numero possibile di soggetti pubblici e privati aventi i requisiti fissati dal precedente comma.

5.3. Al fine di allargare la base sociale, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a ricevere le istanze di ammissione da parte di soggetti pubblici o privati, ai sensi del primo comma del presente articolo, i quali nella loro richiesta dovranno precisare:

a) se intendono sottoscrivere un numero di quote non inferiore a 50 ed essere inseriti tra i soci fondatori;
b) se intendono sottoscrivere un numero di quote non inferiore a 25, e fino ad un massimo di 49, ed essere inseriti tra i soci ordinari.

5.4. Il valore di ciascuna quota è di €103,29.

5.5. Ogni variazione del valore di ciascuna quota è demandata all'Assemblea dei soci.

5.6. Sono soci fondatori del Consorzio tutti i soggetti pubblici o privati che, ai sensi del successivo art. 7, s'impegnano a versare annualmente al Consorzio una somma, corrispondente al numero di quote sottoscritte, non inferiore a 5.164,50 euro.

5.7. Sono, altresì, soci fondatori tutte le persone fisiche che hanno già acquisito tale *status* per effetto dello statuto approvato in data 30/6/92, i quali sono in ogni caso esonerati dal versamento di cui al comma precedente.

ART. 6

6.1. L'ammissione di nuovi soci fondatori e di soci ordinari, è approvata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima adunanza utile.

6.2. Intervenuta la ratifica assembleare, il versamento delle somme corrispondenti al numero di quote sottoscritte deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla relativa comunicazione, salvo proroga motivata concedibile dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

7.1. I soci fondatori verseranno annualmente al Consorzio un contributo ordinario nella misura dovuta.

7.2. Nel caso in cui i soci fondatori dovessero nel tempo sottoscrivere ulteriori quote, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di sottoscrizione, essi dovranno versare, a titolo di

contributo ordinario, in aggiunta a quanto precedentemente versato, anche la somma corrispondente alle ulteriori quote sottoscritte.

7.3. Il mancato versamento dei contributi, senza giusta causa o giustificato motivo, comporterà, previa intimazione, l'esclusione dal Consorzio, del socio inadempiente.

7.4. L'esclusione comporterà automaticamente, per l'escluso, la cessazione delle cariche eventualmente ricoperte all'interno del consiglio di amministrazione.

7.5. Il contributo ordinario, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione e previa delibera dell'Assemblea dei Soci, sarà adeguato almeno ogni tre anni in relazione alle programmazioni di sviluppo del Consorzio Universitario.

7.6. Gli adeguamenti avranno effetto per l'esercizio sociale successivo a quello durante il quale sarà stata adottata la relativa delibera.

7.7. Il Consorzio curerà annualmente la pubblicazione, sui quotidiani di maggiore diffusione nel territorio della Provincia Regionale di Trapani, dell'elenco dei contributi ordinari versati dai soci fondatori e dei contributi volontari versati dai Soci ordinari.

ART. 8

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile, dai contributi versati annualmente dai soci e dai beni acquistati;
- b) da sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti di qualsivoglia natura disposti dai soci e/o da terzi, anche se destinati a singole o specifiche iniziative;
- c) da eventuali fondi di riserva.

TITOLO III **- Organi del Consorzio -**

ART. 9

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea del Consorzio;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori.

ART. 10

10.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci del Consorzio.

10.2. I soci fondatori possono intervenire a mezzo dei propri legali rappresentanti, o di loro delegati.

10.3. Tutti i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri soci, mediante apposita delega scritta. In tal caso ciascun delegato può rappresentare fino ad un massimo di 1.000 quote.

ART. 11

11.1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, nella sede consortile.

11.2. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dello stesso Consiglio, con preavviso non inferiore a giorni 15, decorrenti dall'invio dell'avviso di convocazione mediante lettera raccomandata che può essere inviata anche mediante posta elettronica certificata.

11.3. L'assemblea può altresì essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Consorzio, o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o su richiesta dei soci che rappresentino almeno un terzo del fondo consortile.

11.4. Il predetto avviso dovrà contenere la data e l'ora della convocazione, la sede dell'adunanza e gli argomenti da sottoporre a deliberazione.

11.5. Nello stesso avviso potrà prevedersi la seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo rispetto alla prima convocazione, che andasse deserta.

ART. 12

12.1. Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote sottoscritte e versate.

12.2. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di tanti soci che detengano il 30% delle quote sottoscritte e versate.

12.3. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

ART. 13

13.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, e in mancanza dal Vice Presidente.

13.2. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiederà il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione, presente in Assemblea.

13.3. In mancanza di consiglieri, il presidente sarà designato dall'Assemblea.

13.4. All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio che assume le funzioni di segretario verbalizzante, salvo diverso avviso espresso dall'Assemblea.

13.5. All'Assemblea, in relazione agli argomenti posti in trattazione, possono essere ammessi i rappresentanti degli studenti delegati ai sensi del successivo art. 16, su richiesta dagli stessi avanzata o per iniziativa del Presidente del Consorzio, senza diritto di voto.

13.6. Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, spetta in particolare all'Assemblea, che ha i più ampi poteri per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio:

- a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- c) deliberare gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed i compensi al Collegio dei Revisori;
- d) ratificare le ammissioni e le esclusioni di soci, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approvare eventuali modifiche dello statuto consortile.

ART. 14

14.1. L'assemblea dei soci è convocata, in seduta straordinaria, con le modalità di cui all'art. 11, per tutte le deliberazioni che abbiano ad oggetto eventuali modificazioni al presente Statuto o lo scioglimento anticipato del Consorzio.

14.2. Per la validità di tale seduta è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 75% delle quote consortili.

14.3. Le relative deliberazioni, peraltro, dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.

ART. 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri:

- uno nominato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente (ex art. 4 comma 1, lettera b), L.R. 10 luglio 2018 n. 10);
- uno nominato dal Rettore dell'Università di Palermo;
- uno nominato in rappresentanza degli Enti consorziati, di concerto tra quelli che detengano ciascuno almeno cinquecento (500) quote del fondo consortile.

15.2 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo:

- a) i Revisori dei Conti;
- b) il Presidente del Consiglio Universitario di Polo;

c) due studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea attivati presso il Polo Universitario di Trapani;

d) il Direttore del Consorzio, con funzione di segretario verbalizzante;

e) un componente designato dai rappresentanti dei soci di cui all'art. 5 comma 7.

15.3 Alle riunioni del Consiglio, inoltre, possono partecipare con voto consultivo, su invito del Presidente del Consorzio, i Presidenti dei Corsi di Laurea, i Direttori delle Scuole di Specializzazione, attivi presso il Polo Universitario di Trapani.

15.4 Della nomina degli amministratori, immediatamente efficace, l'Assemblea prende atto nella prima seduta utile ad essa successiva. Tutti i Consiglieri devono possedere adeguata esperienza amministrativa, maturata in enti pubblici o privati, ovvero pluriennale esperienza, in ambito accademico anche con compiti gestori o amministrativi.

15.5 Tali requisiti dovranno essere documentati in apposito curriculum allegato alla nomina.

15.6 I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Laurea attivati presso il Polo Universitario di Trapani, compresi i corsi decentrati o interateneo, eleggono, con voto immediatamente efficace, al loro interno i due delegati che li rappresentano all'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, e nel Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 2. L'Assemblea dei Soci ne prende atto nella prima seduta utile immediatamente successiva.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vicepresidente fra i consiglieri.

15.8 Il Consiglio di Amministrazione si insedia validamente dopo la nomina del Presidente da parte dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, del componente designato dal Rettore dell'Università di Palermo e del componente nominato in rappresentanza dei soci. Nelle more rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, il precedente Consiglio.

ART. 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione esegue le delibere dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza dell'Assemblea.

16.2 Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione determinare l'organico del Consorzio stabilendo mansioni e qualifiche dei dipendenti, nonché deliberare, in conformità delle leggi e dei contratti collettivi sulla assunzione e sull'eventuale licenziamento del personale dipendente.

16.3 Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato.

16.4 Il trattamento economico e normativo dei dipendenti è regolato da un contratto aziendale di lavoro, nonché dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno una volta al mese, o quando il Presidente ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da uno dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei conti.

17.2 La convocazione viene fatta dal Presidente o dal Vice Presidente con lettera raccomandata – inviata anche a mezzo posta elettronica certificata –, contenente i punti all'ordine del giorno da trattare, da inviare almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica certificata da recapitare a ciascun membro del Consiglio almeno ventiquattro ore prima.

17.3 Della convocazione, nello stesso termine, viene dato avviso ai Revisori dei conti.

17.4 Le adunanze del Consiglio, di norma, hanno luogo nella sede consortile e sono segrete; sono presiedute dal Presidente, ed in mancanza dal Vice Presidente.

ART. 18

18.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due dei componenti.

18.2 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; a parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

18.3 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione del 20 gennaio 2012 (Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 – Pubblicato sulla G.U.R.S. del 17/02/2012 – Parte Prima).

18.4 Ai Consiglieri che per delega del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate.

18.5 Gli aventi diritto possono rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti di cui ai comma precedenti, dandone comunicazione scritta.

ART. 19

19.1. Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2381 C.C. può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In ogni caso non potranno essere delegate, a norma dello stesso articolo 2381 ultima parte, le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443 e 2446 del C.C.

19.2 Il Consigliere Delegato eserciterà, inoltre, tutte le funzioni riservate dal presente statuto al Presidente del Consorzio, salvo la rappresentanza in giudizio.

19.3 Al Consigliere Delegato non verrà corrisposto alcun compenso.

ART. 20

20.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un triennio.

20.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni o per decadenza.

20.3 Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto.

20.4 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione in caso di ingiustificata, mancata accettazione della carica nel termine di giorni 15 dalla nomina, ovvero in caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive del Consiglio medesimo.

20.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione, cessati per dimissioni o per decadenza o per altri motivi, vengono sostituiti mediante nuova designazione e successiva nomina, per il solo caso di Consiglieri designati dai Soci, da parte dell'Assemblea, e rimangono in carica per il restante periodo del mandato. Si applica in quanto compatibile l'art. 15.

20.6 E' possibile la rielezione dei consiglieri per una sola volta.

ART. 21

21.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Consorzio.

21.2 Egli presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi istituzionali del Consorzio, conclude e stipula i contratti, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consorzio.

21.3 Nei casi di urgenza, il Presidente adotta tutti quei provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, fatta salva la ratifica alla prima riunione di tale organo.

21.4 Adotta, altresì, nei casi d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi del Consorzio.

ART. 22

Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in tutti i casi di assenza e/o di impedimento di quest'ultimo.

ART. 23

23.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

23.2 Il Presidente del Collegio e i due supplenti vengono nominati dall'Assemblea dei soci mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti residenti in Provincia di Trapani iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Trapani.

23.3 Gli altri due membri effettivi vengono nominati:

- uno dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

- uno dall'Assessore Regionale dell'Economia.

Di queste due nomine, immediatamente efficaci, l'Assemblea prende atto nella prima seduta utile successiva.

23.4 In caso di mancata nomina da parte degli assessori regionali, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata dal Presidente del Consorzio, per consentire il regolare funzionamento dell'organo di controllo, subentrano i componenti supplenti fino alla piena integrazione del Collegio.

23.5 Al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti si applica, in merito ai compensi, la disciplina regionale vigente di cui all'articolo 17 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, come attuato dal D.P. n.7/S.G. del 20 gennaio 2012 (G.U.R.S. 17/02/2012 – Parte Prima) e dalla circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 6 del 29 febbraio 2012.

23.6 Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio, ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati per una sola volta.

ART. 24

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sull'amministrazione del Consorzio e la vigilanza su tutti i suoi atti.

TITOLO IV **BILANCIO E CONTABILITÀ**

ART. 25

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Rendiconto Generale dell'anno precedente che - corredato dai documenti previsti nel Capo III del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità" - dovrà essere depositato nella sede sociale, a disposizione dei soci, sin dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea consortile.

25.3 L'approvazione del Rendiconto Generale deve avvenire entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

25.4 Entro il 15 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione per l'esercizio sociale successivo, secondo le modalità di cui al Capo I del Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità e l'Assemblea dei soci dovrà provvedere il 31 dicembre dello stesso anno.

Costituiscono entrate del Consorzio, per la redazione del bilancio preventivo, i contributi annuali di cui all'art. 7, nonché eventuali altri contributi.

25.5 Ove non siano imposte forme di pubblicità dalla legge, il bilancio resterà affisso per 30 giorni dopo la sua approvazione all'albo del Consorzio. Copia dello stesso dovrà essere trasmessa entro 8 giorni dalla sua approvazione agli enti locali che partecipano al Consorzio.

25.6 Ogni tre anni – a partire dall'esercizio successivo a quello di approvazione del presente statuto – sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione un piano economico-finanziario triennale, da porre all'approvazione dell'Assemblea, nel quale saranno tracciate le linee di sviluppo di tutte le iniziative destinate a protrarre i propri effetti oltre il singolo esercizio nel quale vengono avviate.

ART. 26

26.1 Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere impegnati per il conseguimento di fini sociali negli esercizi successivi ovvero - se posizionati a fondo di riserva - destinati ad aumentare il patrimonio consortile.

ART. 27

27.1 Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di credito, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

27.2 Le modalità di affidamento e di gestione del servizio di cassa sono disciplinate dal Capo IV del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità".

TITOLO V

RECESSO - SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONSORZIO

ART. 28

28.1 Ciascun socio potrà recedere dal Consorzio per giusta causa; l'Assemblea dei Soci approva il recesso nella prima seduta utile successiva.

28.2 Il socio receduto non ha alcun diritto sul patrimonio consortile e resta obbligato, nei confronti del Consorzio, per i contributi annuali di cui all'art. 7 fino a tutto l'esercizio sociale in cui ha esercitato il recesso.

ART. 29

29.1 Addivenendosi, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato del Consorzio, l'intero patrimonio sociale sarà trasferito all'Università degli Studi di Trapani - se già istituita - ovvero alla Provincia Regionale di Trapani ovvero ancora, nel caso in cui le Province Regionali venissero soppresse, all'Ente al quale verranno trasferite le competenze della stessa Provincia Regionale di Trapani, o ad un ente di nuova istituzione che potrà subentrare nelle attività del Consorzio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30

30.1 La vigilanza sul Consorzio e sulle sue attività è esercitata dalle Autorità Ministeriali e Regionali competenti, secondo la normativa di legge vigente.

ART. 31

31.1 Per quanto qui non espressamente previsto, devono ritenersi riportate le norme vigenti in materia.

ART. 32

32.1 Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento di attuazione del presente statuto.

ART. 33

33.1 Il presente statuto sostituisce, nelle parti modificate, quello approvato dall'Assemblea Consortile nella seduta straordinaria del 19 febbraio 2019.

